

Meg Consulting S.r.l.
Advisor
Napoli – Roma – Milano

TRIBUNALE DI NOLA

RICORSO

EX ART. 67 C.C.I.L.

PROPOSTA DI
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

FRANCESCO IAZZETTA



SOMMARIO

1. INCARICO TECNICO-LEGALE E RIFERIMENTI DEL RICORRENTE.....	3
2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ.....	3
3. STORIA DEL DEBITO	4
3.1 CAUSE DELL'INDEBITAMENTO.....	4
3.2 SOPRAVVENIENZA DEL SOVRAINDEBITAMENTO	7
4. ASSENZA DI COLPA GRAVE E DOLO	7
4.1 DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI	7
4.2 VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO.....	10
5. ELENCO DELLE PASSIVITÀ ED ESPOSIZIONE DEBITORIA.....	16
6. ELENCO BENI ED ATTIVITÀ	18
7. EVENTUALI ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI.....	18
8. PROPOSTA ECONOMICO FINANZIARIA AI SENSI EX ART. 67, V CO., CCII	19
8.1 QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI.....	20
8.2 PIANO DI AMMORTAMENTO ANNUALE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
9.0 FATTIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO	21
10. RAGIONEVOLE DURATA DEL PIANO.....	22
11. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.....	23
12. AUTOMATIC STAY: MISURE A TUTELA DELL'INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO E A FAVORE DELLA "PAR CONDICIO CREDITORUM"	24
13. CONCLUSIONI.....	26

1. INCARICO TECNICO-LEGALE E RIFERIMENTI DEL RICORRENTE

Il sig. IAZZETTA Francesco, nato ad Acerra (NA) il 29.02.1964, C.F. ZZTFNC64B29A024N, ivi residente alla Via Bruno Buozzi n° 54, coadiuvato, in qualità di advisor, dalla Meg Consulting S.r.l., P. IVA 09287231212, in persona I.r.p.t., Dr. Biagio Maceri, con sede in Napoli, alla via G. Porzio n. 4 CDN Is. G/1, PEC meg.consulting@pec.it

PREMESSO CHE

Il ricorrente si trova in una delle condizioni di sovraindebitamento e di insolvenza previste dal C.C.I.I., D. Lgs. 83/22 e, alla luce delle opportunità da esso concesse, intende presentare un piano finanziario di cancellazione parziale dei debiti pregressi (discharge), per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà verificata ed attestata dal Gestore della Crisi nominato dall'OCC competente.

Di seguito è illustrato il piano che è presentato formalmente e sostanzialmente dalla proponente, per la quale viene esclusivamente realizzata una relazione tecnico-contabile volta ad evidenziare la possibilità di adesione alla legge in questione.

oooooooooooo

2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ

Preliminarmente si fa presente che nella fattispecie in esame sussistono i requisiti per l'ammissibilità di un Piano di Ristrutturazione ex art. 67 C.C.I.I., il quale, al 1° co. testualmente recita *"Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma"*.

Ai fini della presente procedura, ex art. 2 C.C.I.I., si intende:

- per crisi *"lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"*;
- per insolvenza *"lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"*;
- per sovraindebitamento *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore..."*;
- per consumatore *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professione eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali."*

In ogni caso, la proponente riveste la qualifica di consumatore e si trova, come verrà ampiamente dimostrato di seguito, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile.

Non sussistono le condizioni ostative previste dall'art. 69 C.C.I.I. in quanto:

- non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- non ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

In definitiva, la finalità del presente documento è dimostrare che:

il proponente ha sia i requisiti oggettivi (esistenza del sovraindebitamento) sia quelli soggettivi (è da considerarsi consumatore) per accedere alla procedura, che è l'unico strumento in grado di consentire un ritorno "in bonis", con soddisfazione (seppur parziale) dei creditori.

oooooooooooo

3. STORIA DEL DEBITO

Si procederà ad esporre le dinamiche e le scelte compiute dal proponente che hanno portato all'indebitamento, per poi elencare, successivamente, gli eventi esogeni, imprevisti e imprevedibili, che nel corso degli ultimi anni l'hanno condotto allo stato di sovraindebitamento.

oooooooooooo

3.1 CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Le ragioni per la quali il ricorrente ha fatto accesso al credito sono strettamente, ed esclusivamente, legate al soddisfacimento di esigenze familiari e prive di qualunque carattere voluttuario, non essendo riconducibili a condizioni di colpa grave, mala fede o frode, come si dimostrerà di seguito.

Il sig. Iazzetta ha contratto matrimonio il 10/09/1994 con la Sig.ra [REDACTED], sciolto con sentenza di divorzio del 23.04.2003. Dalla loro unione nasceva [REDACTED]. Con la sentenza di divorzio Iazzetta si è impegnato a versare alla [REDACTED] a titolo di mantenimento per il figlio l'importo mensile di € 200,00.

Il ricorrente ha contratto un secondo matrimonio con la sig.ra [REDACTED], in data 26 agosto 2004, stabilendo la loro casa coniugale in Acerra (NA) alla Via Bruno Buozzi n° 54. Dall'unione sono nati, [REDACTED]. Successivamente i coniugi, forse anche a causa delle difficoltà economiche che inevitabilmente hanno minato l'equilibrio e la tranquillità della famiglia, decidevano consensualmente di separarsi e, dunque, il 28.09.2020 veniva omologata la loro separazione consensuale, giusto decreto di omologa.

In ragione della separazione, la Sig. [REDACTED] decideva di tornare a vivere dai genitori in Casalnuovo di Napoli, mentre Iazzetta restava nell'immobile di Acerra. Il sig. Iazzetta si impegnava a versare ai due figli [REDACTED] un assegno mensile di € 650,00

(€ 325,00 cadauno) a titolo di mantenimento, mentre per il mantenimento della Sig.ra [REDACTED] questa sceglieva di rinunciarvi.

Dunque, attualmente i nuclei familiari di cui si fa carico il Sig. Iazzetta sono due: dal primo matrimonio con [REDACTED] nasceva [REDACTED], per il quale versa un importo mensile di € 200,00; dal secondo matrimonio con [REDACTED] nascevano, [REDACTED] [REDACTED], per i quali versa un importo mensile di € 650,00.

Nell'anno 2017 l'istante subì un trasferimento con cambio di mansione che comportò una riduzione della retribuzione. Come risultante dalle Certificazione Unica/730 - redditi 2017-2021, nonché dalle buste paghe, il reddito annuale dello Iazzetta è nettamente calato. In termini mensili l'istante è passato da uno stipendio di circa 2.100,00 Euro al mese nel 2015 ad uno di circa 1.700,00 Euro, con il quale ha dovuto mantenere sé stesso e i due nuclei familiari. Di seguito le entrate del proponente, negli ultimi anni

ANNO DI RIFERIMENTO C.U.	REDDITO ANNUO	REDDITO MEDIO (12 MENSILITA')
CU 2016	€ 26.234,00	€ 2.186,17
CU 2017	€ 21.056,00	€ 1.754,67
CU 2018	€ 21.951,81	€ 1.829,32
CU 2019	€ 22.032,40	€ 1.836,04
CU 2020	€ 22.295,94	€ 1.858,00
CU 2021	/	/
CU 2022	€ 24.708,00	€ 2.059,00
CU 2023	€ 23.798,69	€ 1.983,23
CU 2024	€ 23.185,20	€ 1.932,10

Come si evince dalle buste paghe esibite relative all'anno 2024, il proponente percepisce mediamente un reddito mensile, al lordo della cessione del quinto dello stipendio, di circa € 1.900,00.

Le spese sostenute dal sig. Iazzetta, come emerge dall' "Elenco Spese", sono le seguenti:

SPESA	IMPORTO ANNUO	IMPORTO MENSILE
CONDOMINIO	€ 360,00	€ 30,00
ENEL	€ 600,00	€ 50,00
ACQUA	€ 600,00	€ 50,00
GAS (Bombola)	€ 240,00	€ 20,00
TASI	€ 300,00	€ 25,00
Telefono	€ 180,00	€ 15,00
Spese auto - polizza RCA	€ 550,00	€ 45,83
Spese auto - bollo	€ 139,00	€ 11,59
Spese extra (libri, abbigliamento, farmaci)	€ 600,00	€ 50,00
Vitto	€ 3.000,00	€ 200,00
Mantenimento [REDACTED]	€ 2.400,00	€ 200,00
Mantenimento [REDACTED]	€ 7.800,00	€ 650,00
TOTALE	€ 16.769,04	€ 1.347,42

Meg Consulting S.r.l.
Advisor
Napoli - Roma - Milano

Francesco Lanzetta

L'importo mensile per il proprio mantenimento e quello dei tre figli non è inferiore ad € 1.347,42.
A detti importi vanno applicate le ulteriori trattenute mensili dovute agli impegni finanziari assunti, come di seguito riportate per un totale netto mensile di € 1.546,89.

Rapporto Finanziario	Creditore	Data di stipula	Importo Finanziato	Durata	Rata Mensile	Debito residuo
Mutuo Ipotecario n. 226012844	Medio Banca Premier S.p.a. (già CheBanca S.p.A.)	24.11.11	€ 84.000,00	15 anni	€ 628,52	€ 13.868,88
Prestito Personale n.20051684567251	Findomestic S.p.A.	30.11.17	€ 24.000,00	9 anni	€ 319,00	€ 21.997,04
Prestito Finalizzato n.20051684567252	Findomestic S.p.A.	10.08.18	€ 510,39	3 anni	€ 14,00	€ 285,48
Carta revolving n.10071331226575	Findomestic S.p.A.	28.06.17	€ 3.000,00		€ 120,00	€ 5.378,62
Prestito finalizzato n. 219968751	Ifis Npl Investing S.p.A. (già Compass S.p.A.)	21.11.18	€ 302,00	20 mesi	€ 15,45	€ 127,94
Prestito Finalizzato n. 20342966	Ifis Npl Investing S.p.A. (già Compass S.p.A.)	10.02.19	€ 379,00	20 mesi	€ 18,95	€ 203,98
Carta di credito n. ****8517	Agos Ducato S.p.A.	11.04.19	€ 2.000,00		€ 21,47	€ 1.023,84
Prestito Personale n. 9332990	Unicredit S.p.A.	25.06.19	€ 5.500,00	7 anni	€ 82,74	€ 1.485,23
Prestito Finalizzato n. 21664759	Ak Nordik AB (già Compass S.p.A.)	1.11.19	€ 399,99	2 anni	€ 21,08	€ 393,16
Prestito Finalizzato n. 21782490	Ak Nordik AB (già Compass S.p.A.)	24.11.19	€ 345,00	2 anni	€ 18,19	€ 337,71
Prestito Finalizzato n. 21659650	Ak Nordik AB (già Compass S.p.A.)	1.11.19	€ 460,99	2 anni	€ 24,26	€ 472,67
Prestito Finalizzato n. 21698932	Ak Nordik AB (già Compass S.p.A.)	9.11.19	€ 449,00	2 anni	€ 23,68	€ 435,26
CqS n.250909	Avvera S.p.A.	9.09.22	€ 24.468,35	10 anni	€ 255,00	€ 23.175,00
TOTALE MENSILE IMPEGNI FINANZIARI					€ 1.562,34	€ 70.096,11

Pertanto, atteso che per il fabbisogno del ricorrente, comprese le spese per gli impegni finanziari, è necessaria una somma minima non inferiore a € 2.909,76 = (€ 1.347,42 + € 1.562,34) e che l'importo della retribuzione mensile risulta essere pari a circa € 1.900,00, vi è stata l'impossibilità oggettiva di provvedere al pagamento dei creditori.

SQUILIBRIO ENTRATE/USCITE MENSILI
EVIDENZA DELLA SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

	USCITE MENSILI	ENTRATE MENSILI
IMPEGNI FINANZIARI	€ 1.562,34	

SPESE MENSILI MEDIE	€ 1.347,42	
STIPENDIO LAZZETTA FRANCESCO		€ 1.900,00
TOTALE	€ 2.909,76	€ 1.900,00
€ 1.900,00 - € 2.909,76 = - € 1.009,76		

Risulta evidente che l'unica strada da percorrere per salvare la famiglia è la presente procedura di ristrutturazione dei debiti.

oooooooooooo

3.2 SOPRAVVENIENZA DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Le cause del sovraindebitamento sono riconducibili ad una serie di eventi esogeni, circostanze sopravvenute che verranno illustrate qui di seguito.

All'uopo è opportuno evidenziare come il ricorrente nel 2011, quando decise di ricorrere al mutuo fondiario per estinguere un mutuo precedentemente contratto e per ottenere liquidità, era pienamente in grado di sostenerne la rata.

Le cause del sovraindebitamento sono individuabili in un preciso momento storico: la fine del 2015 quando il ricorrente viene trasferito dal San Giovanni Bosco alla residenza per anziani di Secondigliano, con riduzione dello stipendio di circa 400,00/500,00 Euro mensili. Questo particolare evento ha inevitabilmente dato luogo allo "shock", scatenando una reazione a catena di fatti che hanno portato all'attuale stato di sovraindebitamento. Invero, al fine di poter sostenere le spese per la famiglia di allora, quelle per il mantenimento del figlio nato nel primo matrimonio ed il mutuo, il sig. Iazzetta si è visto costretto a ricorrere al credito illudendosi di poter sopperire all'emorragia di liquidità, ma senza accorgersi di essere stato risucchiato dalla spirale del credito, che lo ha condotto a rincorrere sempre il prossimo finanziamento nella speranza che si tratti dell'ultimo e quindi di poter "sistemare le cose". Dall'esame delle posizioni debitorie, inoltre, si evince che la maggior parte delle stesse sono prestiti finalizzati all'acquisto di elettrodomestici e di beni destinati ai figli; altre venivano contratte per l'estinzione di precedenti finanziamenti e liquidità. Si può escludere, pertanto, che il sig. Iazzetta abbia sottoscritto i finanziamenti per spese voluttuarie.

oooooooooooo

4. ASSENZA DI COLPA GRAVE E DOLO

4.1 DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Il legislatore, nell'emanazione della Legge n. 3/2012, nella versione antecedente al D. Lgs. 83/22, oltre a specifici requisiti oggettivi e soggettivi, rimarcava l'importanza del requisito della c.d. "meritevolezza". Tale requisito era richiesto al fine di evitare che il debitore potesse assumere comportamenti opportunistici, indebitandosi ingiustificatamente e facendo poi ricorso allo

strumento di composizione della crisi come forma di liberazione per le obbligazioni assunte. Dunque, per valutare l'esistenza del requisito della meritevolezza, occorre verificare la natura non colposa del sovraindebitamento e la diligenza del debitore nella valutazione della propria capacità nell'adempiere alle obbligazioni assunte. Il requisito in questione era previsto sempre all'art. 12-bis nella parte in cui prevedeva che il giudice poteva omologare il piano quando escludeva che il consumatore avesse "assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere", ovvero avesse "colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali".

Ebbene, tale requisito, con l'introduzione del nuovo C.C.I.I. non è più esplicitamente previsto per l'eventuale omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti. Con una evidente attenuazione del concetto di meritevolezza, attualmente ai fini dell'omologazione va dimostrato che il debitore non ha determinato il proprio sovraindebitamento con dolo, colpa grave o frode. È evidente, quindi, che la nuova normativa, riducendo l'esclusione all'accesso al piano solo a tali ipotesi soggettive, ha legittimato ad adire il piano di ristrutturazione dei debiti tutti quei soggetti che abbiano tenuto una diligenza minima, calibrata su un basso livello di capacità previsionale.

Sul punto, preme ricordare il costante orientamento che si sta formando sul tema della colpa grave, fondato sul principio secondo cui *"L'accesso alla procedura è consentito, in questa nuova ottica, non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. shock esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiono del tutto privi di giustificazione razionale (c.d. sovraindebitamento indotto o necessitato). Tale valutazione, basata sulla comparazione con l'uomo di minima diligenza, rappresenta un giudizio necessariamente complessivo della condotta del consumatore, che deve tener conto della relazione particolareggiata e dei riscontri istruttori e sul quale incidono diversi fattori, quali: l'entità dei debiti assunti in confronto con le disponibilità patrimoniali e reddituali; la reiterazione delle condotte imprudenti; la natura e la destinazione dei beni o delle somme acquisiti mediante ricorso al credito risultato insostenibile; le scelte di adempimento delle obbligazioni compiute tempo per tempo e la distribuzione delle risorse disponibili; non da ultimo, alla luce della previsione dell'art. 69 co. 2 CCII, il ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati. In tale ultima ipotesi il grado di colpa del consumatore, da valutarsi ai fini dell'accesso alla procedura, è inversamente proporzionale a quello imputabile al creditore nella valutazione del merito creditizio, essendo quest'ultimo tenuto a compiere con diligenza i controlli previsti dall'art. 124 bis T.U.B., al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente al rischio di insolvenza"*

(Cfr. Trib. Avellino 11/04/2024; Trib. Tempio Pausania 3/02/2023; Trib. Santa Maria Capua Vetere 2/04/2022; Trib. Napoli 21/02/2021; Trib. Rimini 1/03/2019).

Queste pronunce confermano la capacità della normativa sul sovraindebitamento di adattarsi e abbracciare situazioni che hanno una vera esigenza di tutela e, di riflesso, la capacità, della procedura in oggetto, di dare una via d'uscita ai soggetti indebitati, ed alle loro famiglie, che incolpevolmente si sono trovati strozzati dalla situazione debitoria e, tenendo conto del *favor* per il consumatore contenuto nel nuovo C.C.I.I., che all'art. 69 co. 1 esclude l'accesso alla procedura per il consumatore solo a partire dalla colpa grave, non è sufficiente alla sua esclusione l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve. Ciò consentirebbe di ritenere superato l'accertamento in merito all'esistenza del profilo di meritevolezza.

Insomma, in sede di applicazione della normativa di cui alla L. 3/12 e ss. modifiche, la giurisprudenza ha avuto un atteggiamento di favore verso il consumatore per dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso".

Si ritiene, comunque ed in ogni caso, per ragioni di completezza e al fine di fugare ogni dubbio sul comportamento del ricorrente, integrare l'indagine con elementi che dimostrano come, nella fattispecie in esame, sussiste anche il requisito della meritevolezza, anche nella sua superata accezione più stringente.

Nel caso in esame deve escludersi che il sig. Iazzetta, quando ha contratto i finanziamenti, abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere, ovvero che abbia, con colpa grave o dolo, determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Risulta, infatti, che la situazione di sovraindebitamento è derivata dalle circostanze sopravvenute.

Ebbene, appare evidente che il debitore, confidando nei proventi del suo lavoro, riteneva possibile adempiere le proprie obbligazioni, al momento in cui furono contratte, in considerazione di una disponibilità economica che riteneva adeguata; così come appare evidente che non era intenzione del debitore sottrarsi volontariamente al pagamento delle proprie obbligazioni.

Per tale motivo il sig. Iazzetta richiede l'attivazione della presente procedura affinché venga ristrutturato il proprio debito.

oooooooooooo

4.2 VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

Tenuto conto che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale assume peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato, occorre che vengano fatte alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per quanto attiene la **valutazione del c.d. merito creditizio e l'aspetto psicologico che spinge un soggetto "disperato" a fare richiesta di accesso al credito.**

A norma dell'art. 69, co. 2, C.C.I.I. *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta."*

Ebbene, appare evidente che l'articolo 124-bis TUB, letto in combinato disposto con l'art.69, co.2, C.C.I.I., pone a carico del finanziatore l'onere di vagliare, prima della conclusione del contratto, il cosiddetto merito creditizio del consumatore. Conseguentemente, quale logico corollario, il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis TUB è riconducibile eziologicamente proprio e solo al comportamento tenuto dall'intermediario finanziario perché, in coerenza con la predetta ratio, l'intermediario, sulla base delle informazioni di cui può disporre, deve negare il finanziamento nel caso in cui manchino i presupposti o i fondamenti economico finanziari.

Il consumatore, dunque, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario finanziario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio.

Dall'analisi della documentazione depositata emerge, comunque ed in ogni caso, che il comportamento del debitore non costituisce atto in frode ai creditori, laddove per "atto in frode" si intende quell'atteggiamento, con valenza ingannevole, che lascia presupporre che il debitore, nell'accedere al credito, abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

Dall'altra parte, invece, è da considerare che si assiste ad una condotta diffusa nel mondo bancario e finanziario di mancata ponderazione del reale valore della garanzia concessa.

Sul punto occorre precisare che l'art. 124 bis TUB prevede che, *"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente."*

Infatti, nella fase diretta alla concessione del finanziamento, è prevista, *ope legis*, la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario che, sulla scorta dell'informazione raccolte sul soggetto da finanziare e della sua attività professionale, di cui può e deve disporre, ha il potere decisionale,

esclusivo e discrezionale, di concedere o meno il finanziamento al consumatore. Attività, questa, che prevede anche un onere a carico del debitore che, il più delle volte, è costretto a versare anche le commissioni per tali intermediari.

La ratio è quella di tutelare sia il mercato creditizio che il richiedente, prevedendo la titolarità di un “ufficio di diritto privato” avente ad oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole.

Gli istituti di credito, difatti, esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela e ciò li rende senz'altro i soggetti più qualificati a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, senza possibilità di scaricare la verifica del merito creditizio su un atto di autoresponsabilità del debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (Cfr. Trib. Latina 23.10.23, sentenza n. 2212/23; ABF, Collegio di Roma, ordinanza n. 153 del 2013; ABF, Collegio di Milano, decisione n. 2464 del 2013; Trib. Vicenza, 24.09.20; Trib. Napoli, 21.10.20; Trib. Napoli Nord, 21.12.18).

La norma di cui all'art. 69 C.C.I.I. prevede appunto che il comportamento colposo attribuibile al soggetto finanziatore nella valutazione del merito creditizio di cui all'art. 124 bis TUB precluda la possibilità di avanzare doglianze avverso il decreto di omologa, ciò in un'ottica deflattiva per il creditore negligente che abbia sottovalutato tali profili di indagine, diventando concausa di fatto dell'insorgere dello stato di sovraindebitamento.

All'uopo, giova evidenziare il comportamento tenuto dai soggetti finanziatori nella concessione dei prestiti quivi indicati.

Gli elementi da considerare, in ossequio al richiamato articolo, per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio sono:

- importo del finanziamento in verifica;
- importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;
- numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- reddito netto del richiedente;
- importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito www.inps.it;
- scala di equivalenza ISEE, pari a 2,46 per 4 componenti, aumentato di 0,2 per la presenza di figli minori e di 0,5 per la presenza di un componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;

Meg Consulting S.r.l.
Advisor
Napoli – Roma – Milano

- assegno sociale parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare, che si ottiene moltiplicando l'importo dell'assegno sociale per il parametro della scala di equivalenza ISEE dei componenti il nucleo familiare.

Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione del finanziamento n.20051684567251 **Findomestic S.p.A.** del 11/2017

(A) Assegno sociale anno 2017	€ 448,07
Componenti nucleo familiare	5
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 5 persone, con maggiorazione 0,2 per i tre figli)	3,05
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€ 1.684,44
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A x B	€ 1.366,61
(F) Rata mensile di finanziamenti preesistenti (mutuo CheBanca S.p.A.)	€ 629,90
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	- € 312,07
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso (Findomestic S.p.A.)	€ 319,00
(I) G-/+H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	- € 631,07

Si evidenzia l'incapienza finanziaria per far fronte al prestito in violazione delle norme sul merito creditizio, la Findomestic S.p.A. nonostante il mutuo CheBanca (oggi Medio Banca Premier) già esistente e la complessa situazione familiare, non esita a concedere il prestito.

Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione del finanziamento **DLG Banca Popolare Pugliese S.C.p.A.** del 12/2017 (oggi estinto)

(A) Assegno sociale anno 2017	€ 448,07
Componenti nucleo familiare	5
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 5 persone, con maggiorazione 0,2 per i tre figli)	3,05
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€ 1.684,44
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A x B	€ 1.366,61
(F) Rata mensile di finanziamenti preesistenti (mutuo CheBanca S.p.A. + P.P. Findomestic S.p.A.)	€ 948,90
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	- € 631,07
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso (DLG BPP S.C.p.A.)	€ 257,51
(I) G-/+H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	- € 888,58

Si evidenzia l'incapienza finanziaria per far fronte al nuovo prestito in violazione delle norme sul merito creditizio, la Banca Popolare Pugliese S.C.p.A. nonostante la preesistenza del mutuo CheBanca! (oggi Medio Banca Premier) e del finanziamento con Findomestic S.p.A., non esita a concedere il prestito.

Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione del prestito finalizzato n.20051684567252 Findomestic S.p.A. del 08/2018

(A) Assegno sociale anno 2018	€ 453,00
Componenti nucleo familiare	5
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 5 persone, con maggiorazione 0,2 per i tre figli)	3,05
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€ 1.694,80
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A x B	€ 1.381,65
(F) Rata mensile di finanziamenti preesistenti (mutuo CheBanca S.p.A. + P.P. Findomestic S.p.A. + DLG BPP S.C.p.A.)	€ 1.206,41
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	- € 903,61
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso (P.F. Findomestic S.p.A.)	€ 14,00
(I) G-/+H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	- € 917,61

Si evidenzia l'incapienza finanziaria per far fronte al nuovo prestito in violazione delle norme sul merito creditizio da parte di Findomestic S.p.A.

Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione del prestito finalizzato n.219968752 Compass S.p.A. del 11/2018

(A) Assegno sociale anno 2018	€ 453,00
Componenti nucleo familiare	5
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 5 persone, con maggiorazione 0,2 per i tre figli)	3,05
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€ 1.694,80
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A x B	€ 1.381,65
(F) Rata mensile di finanziamenti preesistenti (mutuo CheBanca S.p.A. + P.P. Findomestic S.p.A. + DLG BPP S.C.p.A. + P.F. Findomestic S.p.A.)	€ 1.220,41
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	- € 917,62

Meg Consulting S.r.l.
Advisor
Napoli – Roma – Milano

(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso (P.F. Compass S.p.A.)	€ 15,45
(I) G-/ +H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	- € 932,77

Si evidenzia l'incapacità finanziaria per far fronte al nuovo prestito in violazione, da parte di Compass S.p.A., delle norme sul merito creditizio.

Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione del prestito finalizzato n.20342966
Compass S.p.A. del 02/2019

(A) Assegno sociale anno 2019	€ 457,99
Componenti nucleo familiare	5
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 5 persone, con maggiorazione 0,2 per i tre figli)	3,05
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€ 1.715,07
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A x B	€ 1.381,65
(F) Rata mensile di finanziamenti preesistenti (mutuo CheBanca S.p.A. + P.P. Findomestic S.p.A. + DLG BPP S.C.p.A. + P.F. Findomestic S.p.A. + P.F. Compass S.p.A. 2018)	€ 1.235,86
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	- € 902,44
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso (P.F. Compass S.p.A. 2019)	€ 18,95
(I) G-/ +H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	- € 921,39

Si evidenzia l'incapacità finanziaria per far fronte al nuovo prestito in violazione delle norme sul merito creditizio da parte di Compass S.p.A.

Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione del finanziamento n. 9332990
Unicredit S.p.A. del 06/2019

(A) Assegno sociale anno 2019	€ 457,99
Componenti nucleo familiare	5
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 5 persone, con maggiorazione 0,2 per i tre figli)	3,05
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€ 1.715,07
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A x B	€ 1.381,65
(F) Rata mensile di finanziamenti preesistenti (mutuo CheBanca S.p.A. + P.P. Findomestic S.p.A. + DLG BPP S.C.p.A. + P.F. Findomestic S.p.A. + P.F. Compass S.p.A. 2018 + P.F. Compass S.p.A. 2019)	€ 1.254,81
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	- € 921,39

(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso (P.P. Unicredit S.p.A.)	€ 82,74
(I) G-/ +H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	- € 1.004,13

Si evidenzia l'incapacità finanziaria per far fronte al nuovo prestito in violazione delle norme sul merito creditizio anche da parte di Unicredit S.p.A.

Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione di n. 4 prestiti finalizzati da parte di **Compass S.p.A.** del 11/2019

(A) Assegno sociale anno 2019	€ 457,99
Componenti nucleo familiare	5
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 5 persone, con maggiorazione 0,2 per i tre figli)	3,05
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€ 1.715,07
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A x B	€ 1.381,65
(F) Rata mensile di finanziamenti preesistenti (mutuo CheBanca S.p.A. + P.P. Findomestic S.p.A. + DLG BPP S.C.p.A. + P.F. Findomestic S.p.A. + P.F. Compass S.p.A. 2018 + P.F. Compass S.p.A. 2019 + P.P. Unicredit S.p.A.)	€ 1.337,55
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-F-F)	- € 1.004,13
(H) Rata mensile quale somma complessiva dei quattro prestiti finalizzati concessi da Compass S.p.A. nel novembre 2019	€ 87,21
(I) G-/ +H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	- € 1.091,34

Si evidenzia l'incapacità finanziaria per far fronte ai nuovi prestiti in violazione delle norme sul merito creditizio da parte di Compass S.p.A., la quale, non curante della complicata situazione finanziaria del debitore, pur avendo i mezzi a disposizione e le professionalità nonché le competenze per analizzare le criticità in essere, non ha esitato a concedere i prestiti.

Schema andamento del reddito disponibile dopo CqS n. 250909 da parte di **Avvera S.p.A.** del 09/2022

(A) Assegno sociale anno 2022	€ 468,11
Componenti nucleo familiare	4
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 4 persone)	2,46
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€ 1.550,00
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A x B	€ 1.151,55

(F) Rata mensile di finanziamenti preesistenti (mutuo CheBanca S.p.A. + P.P. Findomestic S.p.A. + DLG BPP S.C.p.A. + P.P. Findomestic S.p.A. + P.P. Compass S.p.A. 2018 + P.P. Compass S.p.A. 2019 + P.P. Unicredit S.p.A. + 4 finanziamenti Compass S.p.a.)	€ 1.424,76
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	- € 1.026,31
(H) Rata mensile cqs Avvera S.p.a.	€ 255,00
(I) G-/H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	- € 1.281,31

Si evidenzia l'incapacità finanziaria per far fronte ai nuovi prestiti in violazione delle norme sul merito creditizio da parte di Avvera S.p.A., la quale, non curante della complicata situazione finanziaria del debitore, pur avendo i mezzi a disposizione e le professionalità nonché le competenze per analizzare le criticità in essere, non ha esitato a concedere il finanziamento.

Alla luce di quanto esposto, si rende dunque necessario intervenire sulla massa debitoria per consentire alla proponente di recuperare un dignitoso stile di vita.

oooooooooooo

5. ELENCO DELLE PASSIVITÀ ED ESPOSIZIONE DEBITORIA

Dall'esame della documentazione esibita dal proponente, l'esposizione debitoria risulta essere la seguente:

- 1. Mutuo ipotecario n. 226012844, con Medio Banca Premier S.p.a (già CheBanca S.p.A.)** importo finanziato € 84.000,00, sottoscritto dai sigg.ri Iazzetta [REDACTED] il 24.11.2011, che si compone di 180 rate mensili mediamente pari ad € 629,90, utilizzato per l'estinzione del contratto di mutuo n. 4/240191 e per liquidità; debito residuo € 13.868,88;
- 2. Prestito personale n. 20051684567251 con Findomestic S.p.A.,** importo finanziato € 24.000,00, sottoscritto il 30.11.2017, che si compone di 108 rate mensili da € 319,00, utilizzato per l'estinzione dei finanziamenti n.20051684567244 e n.20051684567245; debito residuo € 21.997,04;
- 3. Linea di credito con carta n. 10071331226575 con Findomestic S.p.A.,** sottoscritta il 28.06.2017, con limite di utilizzo di € 3.000,00, da restituire con rate mensili da € 120,00; debito residuo € 5.378,62;
- 4. Prestito finalizzato n. 20051684567252 con Findomestic S.p.A.,** importo finanziato € 510,00, sottoscritto 30.08.2018, che si compone di 36 rate mensili di € 14,00, utilizzato per acquisto bicicletta al figlio; debito residuo € 285,48;
- 5. Prestito finalizzato n. 219968751 con Ifis NPL Investing S.p.a. (già Compass S.p.A.),** importo finanziato € 302,00, sottoscritto 21.11.2018, che si compone di 20 rate mensili di € 15,45, utilizzato per acquisto computer ai figli; debito residuo € 127,94;

6. **Prestito finalizzato n. 20342966 con Ifis NPL Investing S.p.a. (già Compass S.p.A.),** importo finanziato € 379,00, sottoscritto 10.02.2019, che si compone di 20 rate mensili di € 18,95, utilizzato per acquisto computer ai figli; debito residuo € 203,98;
7. **Carta di credito revolving n. 20000006106090501 con Agos Ducato S.p.A.,** sottoscritta il 20.05.2019, con limite di utilizzo di € 2.000,00, debito residuo € 1.023,84;
8. **Prestito personale n. 9332990 con Unicredit S.p.A.,** importo finanziato € 5.500,00, sottoscritto il 25.06.2019, che si compone di 84 rate mensili di € 82,74, utilizzato per l'estinzione del finanziamento n.17870986 e per liquidità; debito residuo € 1.485,23;
9. **Prestito finalizzato n. 21664759 con Ak Nordik AB (già Compass S.p.A.),** importo finanziato € 393,16, sottoscritto 1.11.2019, che si compone di 24 rate mensili di € 21,08, utilizzato per acquisto bicicletta elettrica figli; debito residuo € 399,80;
10. **Prestito finalizzato n. 21659650 con Ak Nordik AB (già Compass S.p.A.),** importo finanziato € 460,99, sottoscritto 1.11.2019, che si compone di 24 rate mensili di € 24,26, utilizzato per acquisto cellulare figli; debito residuo € 472,67;
11. **Prestito finalizzato n. 21698932 con Ak Nordik AB (già Compass S.p.A.),** importo finanziato € 449,00, sottoscritto 9.11.2019, che si compone di 24 rate mensili di € 23,68, utilizzato per acquisto tablet per il figlio; debito residuo € 435,26;
12. **Prestito finalizzato n. 21782490 con Ak Nordik AB (già Compass S.p.A.),** importo finanziato € 345,00, sottoscritto 24.11.2019, che si compone di 24 rate mensili di € 18,19, utilizzato per acquisto elettrodomestici; debito residuo € 337,71;
13. **CQS n.250909 con Avvera S.p.a.,** importo finanziato € 24.468,35, sottoscritto 09.09.2022, che si compone di 120 rate mensili di € 255,00 utilizzato per l'estinzione della cessione del quinto n.66611272013 con Banca Popolare Pugliese S.p.a. e per liquidità; debito residuo € 23.715,00;
14. **Wind Tre S.p.a.,** fatture insolute, debito residuo € 371,30.

Pertanto, la situazione debitoria complessiva con indicazione dei relativi privilegi viene riportata nella seguente tabella:

Rapporto Finanziario	Creditore	Privilegio Immobiliare	Privilegio mobiliare	Chirografo	Debito residuo
Mutuo Ipotecario n. 226012844	Medio Banca Premier S.p.a. (già CheBanca S.p.A.)	€ 13.868,88			€ 13.868,88
Prestito Personale n. 20051684567251	Findomestic S.p.A.			€ 21.997,04	€ 21.997,04
Prestito Finalizzato n. 20051684567252	Findomestic S.p.A.			€ 285,48	€ 285,48

Meg Consulting S.r.l.
Advisor
Napoli – Roma – Milano

Linea di credito con carta n. 10071331226575	Findomestic S.p.A.			€ 5.378,62	€ 5.378,62
Prestito finalizzato n. 219968751	Ifis Npl Investing S.p.A. (già Compass S.p.A.)			€ 127,94	€ 127,94
Prestito Finalizzato n. 20342966	Ifis Npl Investing S.p.A. (già Compass S.p.A.)			€ 203,98	€ 203,98
Carta di credito n. ***8517	Agos Ducato S.p.A.			€ 1.023,84	€ 1.023,84
Prestito Personale n. 9332990	Unicredit S.p.A.			€ 1.485,23	€ 1.485,23
Prestito Finalizzato n. 21664759	Ak Nordik AB (già Compass S.p.A.)			€ 393,16	€ 393,16
Prestito Finalizzato n. 21782490	Ak Nordik AB (già Compass S.p.A.)			€ 337,71	€ 337,71
Prestito Finalizzato n. 21659650	Ak Nordik AB (già Compass S.p.A.)			€ 472,67	€ 472,67
Prestito Finalizzato n. 21698932	Ak Nordik AB (già Compass S.p.A.)			€ 435,26	€ 435,26
CqS n.250909	Avvera S.p.A.			€ 23.715,00	€ 23.715,00
Fatture insolute	Wind Tre S.p.A.			€ 371,30	€ 371,30
TOTALE		€ 13.868,88		€ 56.227,23	€ 70.096,11

Totale esposizione debitoria, alla presentazione della proposta di Ristrutturazione, è pari ad **€ 70.096,11**.

Francesco Iazzetta

o o o o o o o o o o

6. ELENCO BENI ED ATTIVITÀ

Il patrimonio attivo del sig. Francesco Iazzetta è rappresentato da

1. Piena proprietà dell'immobile in cui risiede, ubicato in Acerra (NA) alla via Bruno Buozzi n° 54, proveniente da testamento pubblico del 15.11.2005 così identificato al N.C.E.U. provincia di Napoli, Comune di Acerra, Foglio 33, par. 582, Sub. 4, Cat. A/3, Classe 2 vani 6,5. In ragione della valutazione OMI del sito dell'Agenzia dell'Entrate, un immobile in quella zona dovrebbe valere mediamente circa € 90.000,00;
2. Veicolo Citroen C3, targata DJ199VD, immatricolata nel 2008, con valore commerciale di circa € 1.500,00, veicolo che viene utilizzato dal ricorrente per recarsi a lavoro.


o o o o o o o o o o

7. EVENTUALI ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Alla data di presentazione del Piano non esistono atti di disposizione del debitore impugnati dai creditori.

Lo stesso dichiara di non aver compiuto atti dispositivi del proprio patrimonio negli ultimi cinque anni, tendenti a frodare i creditori.

Francesco Iazzetta



8. PROPOSTA ECONOMICO FINANZIARIA

Alla luce di tutto quanto esposto, il sig. Iazzetta, stante l'attuale incapacità di far fronte con regolarità ai debiti accumulati e con la piena volontà di onorare con la migliore diligenza possibile i propri impegni, propone una riformulazione della propria posizione debitoria con conservazione dell'abitazione principale, sulla scorta del seguente Piano di ristrutturazione dei debiti.

Più precisamente, ai sensi dell'art. 67 CCII, il piano *de quo* prevederà la soddisfazione integrale del creditore ipotecario e quella parziale dei creditori chirografari.

Il presente piano contiene la falcidia del contratto di cessione del quinto dello stipendio con Avvera S.p.A. e, a parere degli scriventi, tale richiesta non rappresenta ostacolo alla omologazione del presente piano in quanto l'art. 67, comma 3, del C.C.I.I., statuisce espressamente che "*La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio*". Il tutto tenendo conto che la proposta prevede il pagamento dei creditori secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare e delle spese necessarie al sostentamento dignitoso.

Posto che le entrate mensili ammonteranno, introdotto la suindicata procedura e bloccata la cessione del quinto, ad € 1.900,00 ca., e che la somma di cui il ricorrente necessita per soddisfare le esigenze familiari è di 1.397,42 al mese, è ragionevole ritenere congrua per il piano la somma mensile di € 450,00.

Ciò premesso, sono state create 3 classi di creditori con relative percentuali di soddisfazione legate alla sostenibilità del Piano.

Pagamento del 100% dei CREDITI IN PREDEDUZIONE

- 1- Pagamento del credito in prededuzione vantato, a titolo di spese di procedura, da "Presidium Debitores", quale OCC, pari ad € 3.500,00;
- 2- Pagamento del credito in prededuzione vantato, a titolo di spese di procedura, da "Meg Consulting S.r.l.", quale Advisor, pari ad € 3.050,00.

Pagamento del 100% del CREDITO PRIVILEGIATO IPOTECARIO

- 1- Pagamento del credito assistito da privilegio speciale immobiliare, vantato da Medio Banca Premier S.p.a. a titolo di mutuo ipotecario n. 226012844, nella misura del 100% pari ad € 13.868,88;

Pagamento del 30% dei CREDITI CHIROGRAFARI

- 1- Pagamento del credito chirografario vantato da Findomestic Banca S.p.A., a titolo di prestiti personali nn. 20051684567251 – 20051684567252 e linea di credito con carta n.10071331226575, nella misura del 30%;
- 2- Pagamento del credito chirografario vantato da Ifis NPL Investing S.p.A. (già Compass S.p.A.), a titolo di prestiti finalizzati nn.219968751 - 20342966, nella misura del 30%;
- 3- Pagamento del credito chirografario vantato da Agos Ducato S.p.A., a titolo di carta di credito n.****8517, nella misura del 30%;
- 4- Pagamento del credito chirografario vantato da Unicredit S.p.A., a titolo di prestito personale n.9332990, nella misura del 30%;
- 5- Pagamento del credito chirografario vantato da Ak Nordik AB (già Compass S.p.A.), a titolo di prestiti finalizzati nn. 2166759 – 21782490 – 21659650 - 21698932, nella misura del 30%;
- 6- Pagamento del credito chirografario vantato da Avvera S.p.A., a titolo di CQS n.250909, nella misura del 30%;
- 7- Pagamento del credito chirografario vantato da Wind Tre S.p.A., a titolo di fatture insolute, nella misura del 30%.

Concretamente il pagamento potrà avvenire nel seguente modo:

PIANO RATEALE


Il piano proposto, comprensivo di prededuzione, prevede il pagamento di n. 83 rate mensili e costanti di € 450,00 di cui l'ultima da € 387,04 da corrispondere, con cadenza mensile entro la fine di ogni mese, per 6 anni 11 mesi, per un importo totale di € 37.287,03.

Il tutto come riscontrabile dal seguente quadro di soddisfazione dei creditori

8.1 QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI

CREDITORE – TIPOLOGIA CREDITO	DEBITO IN PREDEDUZIONE (€)	DEBITO RESIDUO PRIVILEGIO IMMOBILIARE (€)	DEBITO RESIDUO PRIVILEGIO MOBILIARE (€)	DEBITO RESIDUO CHIROGRAFARIO (€)	RIENTRO (€)	RIDUZIONE (€)	PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE
O.C.C. "Presidium Debitores" Spese Procedura	3.500,00				3.500,00		100%
Advisor "Meg Consulting S.r.l."	3.050,00				3.050,00		100%

Spese Procedura							
Medio Banca Premier S.p.a.		13.868,88			13.868,88		100%
Findomestic S.p.A. *7251-7252 - *6575				27.661,14	8.298,34	19.362,79	30%
Ifis NPL Investing S.p.A. *8751 - 2966				331,92	99,58	232,34	30%
Agos Ducato S.p.A.				1.023,84	307,16	716,68	30%
Unicredit S.p.A.				1.485,23	445,54	1.039,67	30%
AK Nordik AB *4759- *9650- *8932- *2490				1.638,80	491,64	1.147,16	30%
Avvera S.p.A.				23.715,00	7.114,50	16.600,50	30%
Wind Tre S.p.A.				371,30	111,39	259,91	30%
TOTALE	6.550,00	13.868,88		56.227,23	37.287,03	39.359,05	


 Francesco Lazzetta
 00000000

9. FATTIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, comma 7, C.C.I.I., la fattibilità e la sostenibilità del Piano è di seguito dimostrata.

Così come sopra prospettato, il Piano sembra essere fattibile e sostenibile per il proponente atteso che lo stesso, nel rispetto delle modalità e tempistiche in esso previste, a fronte del versamento di una rata mensile pari ad € 450,00, offrirebbe sufficienti garanzie di pagamento, in modo integrale per i creditori privilegiati e per il residuo credito, oggetto di falcidia, vantato dai creditori chirografari.

Si ritiene di poter assicurare un giusto contemperamento tra le ragioni dei creditori e quelle dei debitori in stato di crisi (tanto ne è che alla legge de quo è stato conferito il nome di "legge salva suicidi"), con una dilazione pressoché identica a quella originariamente concordata. Il Piano così come prospettato, quindi, risulta essere una proposta valida per la soddisfazione dei medesimi creditori.

Invero, per quanto attiene il pagamento del credito privilegiato vantato da Medio Banca Premier (già CheBanca S.p.A.), lo stesso viene soddisfatto integralmente senza alcuna falcidia, con le medesime garanzie tutt'ora esistenti, per cui tale ultima società è ampiamente garantita per ciò che attiene la riscossione, inoltre avendo creato delle classi di creditori, il privilegiato viene soddisfatto immediatamente dopo la prededuzione ed in maniera esclusiva.

La percentuale di pagamento nella misura del 30% assicurata ai creditori chirografari assicura un giusto contemperamento tra le ragioni dei creditori chirografari, che, si ricorda, non hanno

rispettato il merito creditizio, e quelle del debitore in stato di crisi (tanto ne è che alla legge de quo e stato conferito il nome di “legge salva suicidi”).

Al fine, dunque, di dimostrare la fattibilità e la sostenibilità del Piano si rende utile quantificare l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. Tenuto conto che l'assegno sociale per l'anno 2024 è pari ad € 534,41 e che il sig. Iazzetta con il suo stipendio deve sostenere sé stesso ed i tre figli, i componenti del nucleo familiare è pari a 4, a cui corrisponde un parametro di 2,46, si ha che l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita (statisticamente) è pari ad € 1.314,64.

Il proponente percepisce un reddito medio mensile complessivo (al lordo della cessione del quinto) pari ad € 1.900,00 ca., con grandi sacrifici e cercando di ridurre al minimo le spese non indispensabili, vive con soli € 1.350,00 circa al mese, importo in linea con quanto previsto statisticamente. Tale circostanza è determinante ai fini della fattibilità e della sostenibilità della proposta, in quanto il delta tra il reddito complessivo e l'importo per le spese indispensabili a vivere dignitosamente [€ 1.900,00 - € 1.350,00 = € 550,00] è capiente, consentendo di sostenere la rata di € 450,00 mensile per la soddisfazione dei creditori e garantire la fattibilità del piano nel corso del tempo. Inoltre tale rata permetterebbe, infine, anche un discreto margine da accantonare per eventuali momenti di difficoltà e far fronte, nel corso degli anni necessari al completamento del Piano, alle spese straordinarie per i figli, ad eventi imprevisi ed imprevedibili, garantendo anche in presenza di eventi esogeni, la fattibilità del Piano.

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'accordo il ricorrente dovesse vedere diminuita la propria capacità reddituale per cause a lui non imputabili, lo stesso si riserva di modificare la proposta con l'ausilio dell'O.C.C.. Analogamente, qualora nel corso di esecuzione del Piano, il debitore dovesse veder migliorare la propria condizione reddituale, si impegna fin da ora a modificare in senso migliorativo la proposta.

Sulla base di quanto sopra esposto, delle considerazioni effettuate, nonché delle condizioni poste, il proponente ritiene sussistere la fattibilità e la sostenibilità del Piano proposto.

oooooooooooo

10. RAGIONEVOLE DURATA DEL PIANO

In assenza di una precisa e circostanziata previsione normativa di un limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, va esclusa l'individuazione di un parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l'ammissibilità del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore, **doendosi preferire una ponderata valutazione della singola fattispecie.**

Andrà, dunque, omologato il Piano qualora la dilazione di pagamento proposta dal debitore risulti pienamente compatibile con la natura giuridica del rapporto negoziale sottostante che più incide

sul debito complessivo (nel caso di specie: un contratto di mutuo), vale a dire un rapporto negoziale la cui intrinseca ed ontologica caratteristica è proprio la lunga durata. In sintesi, la ragionevolezza del termine di esecuzione della procedura di sovraindebitamento andrà vagliata tenendo conto delle peculiarità della fattispecie concreta, che, nel caso di specie, induce ad un giudizio positivo, in quanto il termine di esecuzione di circa 6 anni e mezzo è assolutamente conforme alla natura dei rapporti negoziali sottostanti. (Cfr. Trib. di Como, Sez. I, del 24.05.18; Trib. Napoli, Sez. Vol. Giurd., del 21.02.19).

Il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 02.04.2019, nell'ammettere un piano di durata superiore a 15 anni, ritiene che *"la procedura trova attuazione in un arco temporale apparentemente lungo ma ciò non si pone in conflitto con la regola della ragionevole durata del tempo della soddisfazione dei creditori perché il tempo dell'adempimento va misurato in relazione alla natura del rapporto intercorso tra le parti ed alla loro qualità personale secondo le regole proprie dei rapporti obbligatori e del loro naturale svolgersi"*.

oooooooo

11. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Con riguardo alla convenienza della proposta di Piano presentato dal proponente, si ritiene che la stessa possa essere guardata con favore, sia nell'ottica di una tutela del consumatore meritevole, ossia offrirgli la possibilità di riemergere economicamente in una situazione scevra dai debiti, riconoscendogli una second chance, che per quanto attiene ai tempi ed alle possibilità di recupero da parte dei creditori e tenuto conto anche della circostanza determinante che il credito privilegiato, non è stato in alcun modo falcidiato.

All'uopo, in via preliminare, giova sottolineare lo stato di squilibrio patrimoniale della situazione economica del proponente, atteso che le entrate patrimoniali sono risultate e risultano del tutto insufficienti al soddisfacimento delle esigenze di sopravvivenza del proprio nucleo familiare ed al pagamento dell'intera esposizione debitoria.

L'alternativa al deposito della proposta de quo sarebbe quella della liquidazione dell'unico bene di proprietà del proponente Iazzetta Francesco e cioè dell'immobile sito in Acerra (NA) alla via Bruno Buozzi n° 54.

L'eventuale liquidazione dell'immobile, nell'ottica del soddisfacimento delle ragioni dei creditori, a modesto parere degli scriventi, va intesa anche e soprattutto con riferimento alla possibilità di esecuzione immobiliare sul relativo bene.

Infatti, la valutazione sulla convenienza del Piano del Consumatore deve fare riferimento anche ai costi delle procedure esecutive individuali funzionali alla liquidazione coatta del bene, alla lungaggine della procedura esecutiva, oltre all'incognita relativa all'effettivo prezzo di

realizzazione del bene, rimesso all'esito dei tentativi di vendita da esperire a norma del codice di procedura civile (cfr. Tribunale di Napoli, 21.10.2015).

Con riferimento ai creditori chirografari, inoltre, occorre effettuare una valutazione relativa all'attività per la sua realizzazione, considerando il margine di soddisfacimento, i tempi e i costi dell'azione esecutiva.

Anche per quanto attiene il pignoramento presso terzi, occorre valutare i tempi non brevi relativi al soddisfacimento del creditore, atteso che l'esito della procedura non potrà che essere esiguo in considerazione del limite della misura di 1/5 e delle ulteriori limitazioni di cui all'art. 545 c.p.c. (per la somma eccedente il triplo dell'assegno sociale).

Insomma, in pratica i vari creditori per recuperare il loro credito dovrebbero intraprendere una serie di azioni esecutive finalizzate al pignoramento del quinto dello stipendio. Ebbene, considerato che tali azioni durerebbero nel tempo, nel Piano viene posta in evidenza la circostanza, che in considerazione del combinato disposto degli artt. 550 e 524 c.p.c., qualora si procedesse a più pignoramenti dello stesso bene, il quinto dello stipendio, ne potrebbe beneficiare solo il primo creditore, mentre gli altri si devono accodare (vedasi la Legge 132/2015). La regola difatti è che, in presenza di più creditori, bisogna distinguere in base alla natura dei crediti. Qualora la natura dei crediti sia la stessa, allora l'importo da pignorare non può superare un quinto delle somme e, non potendo essere autorizzati più pignoramenti contemporaneamente, si avrà, la regola del cosiddetto "accodo": in pratica il giudice autorizza il successivo pignoramento, ma il secondo creditore potrà iniziare a soddisfarsi (prelevando il famoso "quinto" dalle somme percepite mensilmente) solo quando il creditore precedente sia stato pagato integralmente. Qualora invece i crediti vantati avessero natura diversa, allora sono possibili ulteriori pignoramenti dello stipendio oltre al primo, a condizione che, lo stipendio non scende al disotto della metà.

In considerazione di quanto esposto, visti gli importi vantati dei creditori chirografari, è evidente che una procedura esecutiva mobiliare, sarebbe inopportuna ed antieconomica per costi e tempi. L'eventuale omologazione del Piano, invece, consentirebbe, seppure in percentuale, un immediato e contestuale soddisfacimento del residuo ancora dovuto ai creditori chirografari

È chiaro, dunque, che l'alternativa liquidatoria non è conveniente.

oooooooooooo

12. AUTOMATIC STAY; MISURE A TUTELA DELL'INTEGRITÀ DEL PATRIMONIO E A FAVORE DELLA "PAR CONDICIO CREDITORUM"

Il Giudice delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, co. 4 C.C.I.I., con il decreto di cui al co. 1° stesso articolo, può, su istanza di parte, disporre “*le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento*”.

Pertanto, provvedere a sospensione dei:

- contratti di finanziamento in essere, stipulati dal debitore sovraindebitato ricorrente con una banca o con una società finanziaria, che prevedono la cessione del quinto dello stipendio, ovvero la delegazione di pagamento, contratti;
- contratti di mutuo in essere stipulati dal debitore sovraindebitato ricorrente con una banca;
- atti di pignoramento mobiliare e/o immobiliare.

Nella fase di apertura della procedura, allorquando l'**automatic stay** non venga concessa, è altamente probabile che, nelle more della convocazione dei creditori, si pregiudichi la fattibilità stessa del piano, comportando anche la lesione della “*par condicio creditorum*”.

In tal senso si pongono due autorevoli ed innovativi decreti di apertura di due procedure, ante riforma, l'una presentata presso il Tribunale Ordinario di Asti l'altra presentata presso il Tribunale Ordinario di Torino.

I decreti del Tribunale di Asti e del Tribunale di Torino in esame intervengono su tale questione, disponendo entrambi, nell'ambito della fase di apertura di una procedura, la sospensione, oltre che delle procedure esecutive, anche dei contratti di finanziamento stipulati dal debitore ricorrente, che prevedono la cessione del quinto dello stipendio ovvero la delegazione di pagamento, con conseguente interruzione delle trattenute sullo stipendio mensile già dall'apertura, sulla base della importante considerazione, secondo cui la prosecuzione dell'esecuzione dei suddetti contratti di prestito, anche successivamente alla fase di apertura della procedura comporterebbe la lesione della “*par condicio creditorum*”.

Ancor più nello specifico, si ritiene, nel decreto di apertura della procedura di piano del Tribunale di Asti, che “[...] nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, sia ammissibile l'interruzione, oltre che dei pignoramenti presso terzi eseguiti sullo stipendio [del debitore sovraindebitato], anche delle trattenute stipendiali destinate alla restituzione dei finanziamenti, in quanto, diversamente opinando, e, dunque, non assoggettando anche tali tipi di credito ad una riformulazione dell'obbligazione al pari degli altri creditori, andrebbe minata la natura concorsuale dei procedimenti di cui alla normativa di riferimento e, con essa, la necessità di attuare una parità di trattamento del ceto creditorio”. Ciò determina una cristallizzazione della situazione debitoria del sovraindebitato e del suo patrimonio, tale da far ritenere con essa incompatibile la prosecuzione dei prelievi a qualunque titolo attivati.

oooooooooooo

13. CONCLUSIONI

Alla luce di tutto quanto esposto, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura piano di ristrutturazione dei debiti ex art 67 C.C.I.I., si voglia:

In via preliminare

-sospendere la cessione del quinto dello stipendio n. da parte di Avvera S.p.A.;
-disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, co. 4 C.C.I.I., che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura non risulti definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento;

In via principale


- previa verifica che la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, meglio sopra esposti, soddisfino i requisiti degli artt. 66 e segg. C.C.I.I.,
emettere decreto ex art.70, co. 1 C.C.I.I., disponendo a cura dell'O.C.C. la comunicazione ai creditori, nei termini di cui al richiamato art.70, della proposta e del piano e di ogni ulteriore adempimento conseguente, per ivi

provvedere all'omologa del piano ai sensi ed agli effetti del già citato art.70.


Napoli, 24.10.2024

Per delega e ratifica

Francesco Iazzetta



Advisor
Meg Consulting
Meg Consulting S.r.l.
Via G. Porzio n.4 CdN Is.G/1
80145 Napoli





TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORDATARIE

**PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE RG. 4-1/2025**

Il giudice designato con provvedimento dal Presidente di Sezione, dott.ssa Rosa Napolitano, ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
EX ART. 70 CC.II.**

visto il ricorso per l'omologazione del piano del consumatore depositato da **Francesco Iazzetta**, nato ad Acerra il 29/02/1964, CF. ZZTFNC64B29A024N, ed ivi residente alla via Bruno Buozzi n.54, coadiuvato, in qualità di Advisor, dalla Meg Consulting S.r.l., in persona del l.r.p.t., Dr. Biagio Maceri, con sede legale in Napoli alla via G. Porzio n.4 (pec meg.consulting@pec.it), tramite l'OCC incaricato, Avv. Federica Vanacore;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Acerra;

rilevato che l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato, altresì, che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, nè ha determinato la situazione di

sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal gestore nella propria relazione, nelle difficoltà economiche conseguenti alla riduzione dello stipendio a causa di un demansionamento e di un trasferimento in un'altra sede lavorativa nonché alla fine dei 2 matrimoni contratti con conseguente obbligo di mantenimento dei 3 figli nati in costanza dei predetti matrimoni (cfr. relazione OCC in atti pag. 3);

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCII nonché la richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento - da intendersi quale situazione di strutturale incapacità del debitore di fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni alla luce della mancanza di sufficienti risorse finanziarie per provvedervi, indipendentemente dalla consistenza mobiliare ed immobiliare dello stesso che non consente, oggettivamente, di far fronte nell'immediatezza alle suddette obbligazioni, ed implicando solo un soddisfacimento futuro ed incerto nel *quantum* - in quanto il ricorrente Francesco Iazzetta, oltre a disporre di un'entrata mensile da reddito di lavoro dipendente (dell'importo di € 1.900,00), risulta proprietario solo dell'immobile di proprietà esclusiva ubicato in Acerra (NA) alla via Bruno Buozzi n° 54, proveniente da testamento pubblico del 15.11.2005, così identificato al N.C.E.U. provincia di Napoli, Comune di Acerra, Foglio 33, par. 582, Sub. 4, Cat. A/3, Classe 2 vani 6,5, nonché del veicolo Citroen C3, tg DJ199VD, immatricolato nel 2008 (valore commerciale di circa € 1.500,00); 2) a fronte di tale patrimonio e dell'espressa indicazione di spese necessarie al sostentamento per un importo pari ad € 1.350,00 circa al mese, sussiste una esposizione debitoria complessiva pari ad € 70.096,11;

richiamate, in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, le considerazioni espresse dall'occ nella relazione particolareggiata in atti;

richiamate, in ordine all'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, le considerazioni espresse dall'occ nella relazione particolareggiata in atti;

rilevato che l'occ, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha chiaramente indicato i costi della procedura;

rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, che la proposta risulta articolata nei seguenti termini:

- attivo destinabile alla procedura derivante dalla corresponsione di n. 12 rate annuali e senza soluzione di continuità di € 450,00 ciascuna da corrispondere, con cadenza mensile entro la fine di ogni mese, per anni 6 e mesi 11 (con ultima rata da € 387,04), il cui versamento è garantito dal reddito mensile da lavoro dipendente dell'istante;
- Previsione di differenti percentuali di soddisfacimento dei creditori: 1) pagamento integrale dei crediti prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'art.6 C.C.I.I., quantificati in € 5.000,00, di cui: - € 3.500,00 quale compenso concordato per l'O.C.C., che verrà soddisfatto per il 50%, pari ad € 1.750,00 in prededuzione ed il restante 50% verrà versato all'esito della procedura, dopo la liquidazione del Giudice; - € 3.050,00 quale compenso concordato per l'Advisor; 2) pagamento integrale del credito privilegiato immobiliare, quantificato in € 13.868,88, che sarà soddisfatto immediatamente con i crediti in prededuzione, mediante il versamento di n.42 rate mensili a partire dal 1° mese dall'omologa; 3) stralcio dei crediti chirografari vantati da Findomestic S.p.A., Ifis NPL Investing S.p.a., Agos Ducato S.p.a., Unicredit S.p.A., AK Nordik AB, Avvera S.p.a. e Wind Tre S.p.a. che saranno pagati in percentuale al 30%, per complessivi € 16.868,15, mediante versamento di n.42 rate mensili a partire dal 42° mese dall'omologa;

preso atto delle valutazioni dell'OCC svolte ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

ritenuta l'opportunità di disporre, su istanza del debitore, il divieto azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo;

letti gli artt. 67 e ss. CCII;

AMMETTE

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore **Francesco Iazzetta**;

DISPONE

ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

ORDINA

che la proposta, il piano ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

- a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCII devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'art. 70 comma 3 CCII le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

DISPONE

- che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione;

- Che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70 comma 3 CCII, l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo giudice e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e all'OCC.

Nola, 19.02.2025

Il Giudice
dott.ssa Rosa Napolitano